



REGOLAMENTO

AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Art. 1
Oggetto

1. La So.G.Aer., quale società di gestione aeroportuale, rientra tra gli enti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 1, lett. e, punto 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito anche Codice o Decreto.
2. In ragione dello specifico settore di appartenenza, la So.G.Aer. opera nei c.d. settori speciali di cui all'art. 119 del menzionato Decreto.
3. Con il presente Regolamento la So.G.Aer. intende quindi dotarsi di un regime proprio per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, conformemente ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
4. Il presente Regolamento, nei limiti previsti dal Codice dei Contratti, si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture riconducibili all'ambito delle attività di cui al menzionato art. 119 qualora di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Decreto, comma 2.
5. In relazione alla previsione contenuta nell'art. 114 del Codice Contratti, sono disciplinati dall'art. 6bis gli affidamenti aventi scopi diversi dall'esercizio dell'attività di sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, descritta all'art. 119 del Decreto.

Art. 2
Principi generali

1. Nell'applicazione del presente Regolamento la Stazione Appaltante si impegna a garantire il rispetto dei principi di massima trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, assicurando sempre l'adeguata apertura al mercato.
2. Nell'adozione della procedura di scelta del contraente e nei successivi adempimenti finalizzati alla sottoscrizione dei contratti dovranno essere altresì garantiti i principi di efficienza ed efficacia della procedura.

Art. 3
Procedure di selezione

1. La selezione dei soggetti affidatari potrà essere eseguita mediante procedura negoziata o mediante procedura aperta, così come definite all'art. 3 del Decreto.
2. Per gli affidamenti effettuati mediante procedura negoziata la Stazione Appaltante dovrà assicurare la rotazione delle imprese partecipanti.



3. Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria trova applicazione la normativa dettata dal codice per i settori speciali.

Art. 4

Procedure negoziate – Servizi e forniture

1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di servizi e forniture compresi nelle soglie indicate nel presente articolo, procederà alla selezione dei soggetti affidatari mediante l'avvio di procedure negoziate tra un minimo di imprese concorrenti, secondo le modalità di seguito elencate:

- affidamenti fino a € 100.000,00 affidamento diretto, previa indagine di mercato effettuata attraverso la consultazione di almeno tre operatori;

- affidamenti superiori a € 100.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. 50/2016 minimo n. 5 soggetti.

2. Qualora ricorrano comprovate ragioni di necessità e convenienza o nel caso non sussistano in numero adeguato operatori del mercato di riferimento, la Stazione Appaltante potrà avviare una procedura negoziata, con uno o più operatori; delle ragioni di cui al presente comma sarà data evidenza all'atto dell'affidamento.

3. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di avviare una procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.

4. Gli uffici procedenti cureranno la regolare archiviazione della documentazione afferente l'eseguita indagine di mercato o la procedura di gara.

Art. 5

Procedure negoziate – Lavori

1. La Stazione Appaltante, per gli affidamenti di lavori compresi nelle soglie di cui al presente articolo, procederà alla selezione dei soggetti affidatari mediante l'avvio di procedure negoziate tra un minimo di imprese concorrenti, secondo le modalità di seguito elencate:

- affidamenti fino a € 100.000,00 affidamento diretto, previa indagine di mercato effettuata attraverso la consultazione di almeno tre operatori;

- affidamenti superiori a € 100.000,00 e fino a € 450.000,00 minimo n. 5 soggetti;

- affidamenti superiori a € 450.000,00 e fino a € 1.000.000,00 minimo n. 8 soggetti.

2. Qualora ricorrano comprovate ragioni di necessità e convenienza o nel caso non sussistano in numero adeguato operatori del mercato di riferimento, la Stazione Appaltante potrà avviare una procedura negoziata, con uno o più operatori; delle ragioni di cui al presente comma sarà data evidenza all'atto dell'affidamento.

3. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di avviare una procedura aperta anche per gli affidamenti di cui al precedente comma 1.



4. Gli uffici procedenti cureranno la regolare archiviazione della documentazione afferente l'eseguita indagine di mercato o la procedura di gara.

Art. 6

Procedure aperte – Lavori

1. Per gli affidamenti di lavori oltre la soglia di 1.000.000,00 di euro e fino alla soglia prevista all'art. 36, comma 8, del Decreto dovrà essere avviata una procedura aperta. L'avviso di gara dovrà essere pubblicato su due quotidiani locali e sul sito www.sogaer.it. La medesima pubblicità dovrà essere seguita per la comunicazione dell'esito.

2. Il termine di presentazione delle offerte dovrà tener conto della complessità della gara e dell'eventuale obbligo di sopralluogo.

3. In ogni caso la So.G.Aer. potrà procedere all'affidamento mediante procedura negoziata nei casi di cui all'art. 125 del D.Lgs. 50/2016.

4. Gli uffici procedenti cureranno la regolare archiviazione della documentazione afferente l'eseguita procedura di gara.

Art. 6bis

Affidamenti estranei all'attività di cui all'art. 119 del Codice dei Contratti

1. Vista la previsione dell'art. 114 Codice Contratti, gli affidamenti per fini diversi dall'esercizio dell'attività di sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti non sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016; potranno pertanto essere disposti dall'organo delegato, previa documentata verifica delle condizioni di opportunità, economicità e efficacia dell'affidamento stesso.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la società procederà alla individuazione dei settori inclusi nella previsione dell'art. 119 del Decreto.

Art. 7

Determinazione del valore del contratto

La determinazione del valore del contratto dovrà essere calcolata al netto dell'IVA e terrà conto della durata contrattuale e degli eventuali rinnovi.

Art. 8

Adeguamento delle soglie

La determinazione delle soglie comunitarie per le quali sorge l'obbligo di avviare procedure aperte è rimessa alla determinazione del legislatore. Ogni richiamo al limite delle soglie comunitarie si intende riferito alla previsione di cui all'art. 35 del Decreto.

**Art. 9****Affidamenti d'urgenza**

La Stazione Appaltante potrà ricorrere all'affidamento senza indizione di gara ogni qual volta l'affidamento stesso presenti i caratteri dell'indifferibilità e urgenza, sempreché detti presupposti non fossero prevedibili e programmabili.

Art. 10**Lettere di invito e indicazione requisiti**

1. Le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le lettere di invito o il disciplinare di gara indicheranno i requisiti economico finanziari e tecnico professionali richiesti.
3. I requisiti dovranno essere autodichiarati in fase di gara e verificati dalla So.G.Aer., secondo le modalità di legge, anche a campione.
4. Gli inviti dovranno essere formulati per iscritto contemporaneamente a tutte le imprese partecipanti.
5. Le lettere dovranno specificare ogni elemento che fosse necessario per una corretta formulazione delle offerte e, in particolare, il criterio di aggiudicazione, il relativo termine di presentazione, la descrizione del lavoro, servizio o della fornitura, le condizioni economiche e contrattuali dell'affidamento e la sede presso cui inviare le offerte.
6. Il termine di presentazione delle offerte dovrà essere fissato così da garantire al concorrente una ponderata valutazione dell'offerta da presentare.
7. Il termine di presentazione delle offerte non potrà essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, salvo casi di particolare urgenza.

Art. 11**Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Stazione Appaltante, tra le proprie risorse interne, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. La Commissione dovrà essere costituita da un numero dispari di componenti.
3. La Commissione verbalizzerà le sedute; i verbali dovranno essere sottoscritti dai componenti della Commissione.

Art. 12**Principio di rotazione**

1. Ai fini dell'individuazione dei nominativi delle imprese da invitare, la Stazione Appaltante dovrà assicurare il rispetto del principio della rotazione.



SO.G.AER.

**REGOLAMENTO AFFIDAMENTI
SOTTO SOGLIA**

**D.Lgs. 50/2016
art. 36, comma 8**

2. Fermo quanto sopra, è comunque consentito estendere la richiesta di offerta anche a quelle imprese che in precedenti affidamenti avessero dimostrato ottime capacità professionali, serietà e concorrenzialità nei prezzi.

Art. 13

Albo fornitori

1. L'Albo dei Fornitori comprende forniture di beni e forniture di servizi.
2. L'Albo è ripartito in categorie merceologiche.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l'Albo con ulteriori categorie merceologiche non previste, utilizzando forme di pubblicità tesa a consentire la più ampia partecipazione possibile.

Art. 14

Requisiti

1. Per essere iscritti all'Albo dei Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Decreto n. 50/2016.

Art. 15

Domanda di iscrizione

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo dovranno indirizzare la domanda a: So.G.Aer. S.p.A. , Società di gestione aeroporto Cagliari Elmas - Via dei Trasvolatori, 09030 Elmas CA.
2. All'impresa richiedente dovranno essere comunicate le modalità di formulazione della richiesta e consegnata copia dell'elenco relativo alle categorie merceologiche e del modello della domanda di iscrizione allegata al presente regolamento.
3. Per l'iscrizione è necessaria la produzione dei documenti o delle autodichiarazioni di seguito riportate:
 - A) La domanda di iscrizione (Allegato 1) integralmente compilata, con allegata la copia fotostatica documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
 - B) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 (Allegato 2);
4. Sul plico dovrà essere indicato: Iscrizione Albo dei Fornitori. Il plico può essere recapitato con qualsiasi mezzo all'indirizzo di cui al comma 1.
5. Sarà dato seguito alle richieste di iscrizione incomplete o irregolari unicamente nel momento in cui le stesse sono regolarizzate.
6. Su richiesta potrà essere data visione del presente Regolamento.



Art. 16
Consistenza

1. L'Albo consiste in un registro informatico indicante, per ogni categoria, gli estremi di individuazione dei singoli soggetti iscritti, nonché, per ciascuno di essi, la data e gli esiti delle richieste di offerta, l'eventuale aggiudicazione degli appalti e l'esito della valutazione operata dalla Direzione interessata in ordine alle modalità di esecuzione del contratto.

Art. 17
Iscrizione

1. Le imprese richiedenti sono inserite nelle categorie secondo l'ordine della data d'iscrizione e, per iscrizioni avvenute nella stessa data, secondo il numero di protocollo certificante l'avvenuta ricezione della richiesta; in funzione del predetto ordine sarà attribuito un numero progressivo attribuito dal Protocollo generale dell'Albo.

2. Le imprese iscritte dovranno comunicare, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, in forma scritta, l'eventuale perdita dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.

3. La tenuta dell'Albo è eseguita dalla Direzione Affari Legali.

4. L'Albo sarà a disposizione degli uffici per gli acquisti di competenza.

Art. 18
Accertamento d'idoneità

1. L'accertamento d'idoneità per l'iscrizione dei soggetti nelle categorie merceologiche dell'Albo dei Fornitori è effettuato in base alla documentazione prodotta in occasione della richiesta di iscrizione. Sulla base della menzionata documentazione è disposta l'iscrizione ovvero il diniego motivato della stessa.

2. Il diniego sarà comunicato all'impresa richiedente esclusivamente a mezzo PEC.

3. La Direzione Affari Legali, in qualsiasi momento, potrà eseguire verifiche a campione atte ad accertare la sussistenza dei requisiti autocertificati.

Art. 19
Avvio della procedura di selezione

1. L'avvio della selezione seguirà l'iter previsto dalle procedure societarie per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

2. L'individuazione delle imprese da invitare sarà eseguita secondo le modalità di cui agli articoli di seguito.

Art. 20
Modalità per l'indicazione dei nominativi



1. Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto, sulla base delle categorie indicate dalla Direzione richiedente, vengono individuati i nominativi dei soggetti invitati alla procedura di selezione.
2. Il numero dei concorrenti viene individuato in ragione del valore dell'affidamento, secondo quanto indicato all'art. 4, tenuto conto della gestione della rotazione di cui al successivo articolo 21.
3. Il numero delle imprese invitate potrà essere inferiore a quello previsto qualora in una categoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente.
4. L'iscrizione all'albo non vincola l'Amministrazione, la quale, laddove ricorrano comprovate ragioni di necessità e convenienza legate alla natura e alle particolari caratteristiche del bene o del servizio, si riserva la facoltà di invitare alle procedure di selezione anche imprese non iscritte all'albo. La richiesta di includere nella rosa dei concorrenti imprese non comprese nell'albo dovrà essere formulata e motivata per iscritto dalla Direzione richiedente.

Art. 21

Gestione della rotazione

1. Ai fini dell'individuazione dei candidati, qualora fossero iscritte all'Albo un numero di imprese superiore a quello minimo previsto, la scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione basato sull'ordine di iscrizione nell'elenco relativo alla categoria oggetto della fornitura.
2. Fermo quanto sopra, è comunque consentito estendere la richiesta di offerta anche a quelle imprese che in precedenti affidamenti avessero dimostrato ottime capacità professionali, serietà e concorrenzialità nei prezzi.

Art. 22

Sospensione dell'iscrizione

1. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti sulla permanenza del possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, nonché in caso di vertenza giudiziale con la So.G.Aer., l'efficacia dell'iscrizione dell'impresa, a insindacabile giudizio della So.G.Aer., può essere sospesa per il periodo necessario all'esecuzione degli accertamenti medesimi.
2. Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione all'impresa interessata.

Art. 23

Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

1. La cancellazione dall'Albo dei Fornitori dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio in qualunque momento nei casi seguenti:
 - a - cessazione di attività;
 - b - mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi;
 - c - rinuncia, senza un giustificato motivo, ad un affidamento o fornitura;
 - d - perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.



2. Si procederà, inoltre, alla cancellazione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture (ritardi nelle consegne; fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc.), ed ogni qual volta le imprese, nella partecipazione alle gare, nella formulazione delle offerte e nell'esecuzione dell'appalto, abbiano tenuto un comportamento che abbia fatto cessare il rapporto di fiducia. Della cancellazione dall'Albo e dei provvedimenti di modifica verrà data comunicazione all'impresa interessata.
3. Ai fini dell'esclusione si terrà conto della relazione redatta allo scopo dal Dirigente responsabile del settore.
4. La cancellazione può essere disposta, altresì, a richiesta del titolare o del legale rappresentante dell'impresa interessata.
5. In caso di cancellazione volontaria, una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dalla cancellazione.

Art. 24

Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori ha validità quadriennale. Alla scadenza l'impresa potrà rinnovare la propria iscrizione, producendo allo scopo la documentazione prevista per l'iscrizione.

Art. 25

Obbligo di rispetto del modello organizzativo D.Lgs. 231/01 e normativa anticorruzione

Le imprese dovranno prendere visione del Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottati da Sogaer e rispettarne i contenuti.

Art. 26

Trattamento dati conferiti

Ai sensi del d.lgs. 196/03, la Stazione Appaltante dovrà dare l'informativa sul trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con mezzi elettronici, compiuto in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente ai fini dell'esecuzione della gara e dell'eventuale affidamento.

Art. 27

Pubblicazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della società e potrà essere modificato dalla Sogaer, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.